

Repertorio n. 5926

Raccolta n. 4502

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

2 ottobre 2020

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di ottobre, alle ore 20.15 (venti e minuti quindici).

In Crema, presso la sede dell'associazione "Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città' di Crema - ONLUS", Via Da Monte n. 2.

Avanti a me Avv. ALBERTO PIANTELLI, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è presente la signora:

DAYAN RENEE, nata a Saida (Algeria) il 5 luglio 1949, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di essere cittadina italiana.

Detta comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi dichiara di agire nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione di diritto italiano denominata

"Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città di Crema - ONLUS"

con sede in Crema (CR), Via Da Monte n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Cremona - codice fiscale e numero di iscrizione 91010880192, repertorio economico amministrativo CR-166312, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2178,

e mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta associazione, al che io Notaio aderisco e do atto che essa si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11) dello statuto dell'associazione, il presidente del consiglio direttivo DAYAN RENEE, qui comparente, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto.

Il presidente dichiara quindi:

- che l'assemblea dell'associazione è stata convocata per il giorno 2 ottobre 2020, alle ore 20.00, in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione prevista per il giorno 1 ottobre 2020, alle ore 6.00, andata deserta, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 11) del vigente statuto sociale, e precisamente mediante avviso di convocazione sottoscritto dal presidente del consiglio direttivo prot. 76/20, inviato ai soci a mezzo posta elettronica e affisso nei locali della sede sociale in data 11 settembre 2020, come da documentazione agli atti sociali;

- che sono presenti, in proprio, numero 40 (quaranta) soci aventi diritti di voto dei numero 64 (sessantaquattro) soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative, quali meglio individuati nei fogli delle presenze che vengono consegnati a me Notaio e, in unico plico, vengono allegati al presente atto **sotto la lettera "A"**;

- che sono state accertate, a cura del presidente, l'identità e la legittimazione all'intervento;

- che, per il consiglio direttivo, sono presenti la signora DAYAN RENEE (presidente), nonché i consiglieri signori ALQUATI OMAR, CATTANEO GAIA e CERVINO LILIANA, mentre è assente giustificato il consigliere signor MILANESI FRANCESCO.

A questo punto il presidente, anche tenuto conto dei quorum previsti dall'articolo 11) dello statuto dell'associazione, dichiara pertanto validamente e regolarmente costituita l'assemblea straordinaria della medesima associazione nonché atta a discutere e deliberare sul seguente



Alberto Piantelli
NOTAIO

VIA ALEMANIO FINO, 27
CREMA

tel. 0373.256004
e-mail: apiantelli@notariato.it



ordine del giorno:

- "1. Modifiche allo statuto dell'Associazione finalizzate all'adeguamento delle norme previste dalla riforma del Terzo Settore
2. Attribuzione poteri al Presidente dell'Associazione con mandato a svolgere atti necessari per il completo adeguamento dello statuto, con tutte le facoltà connesse"

Il presidente, con il consenso dell'assemblea, inizia la trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno e illustra ai presenti che, alla luce del recente D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), si rende necessario addivenire all'adozione del nuovo testo di statuto associativo che viene consegnato a me Notaio e viene allegato al presente atto sotto la lettera "B". Il presidente dà quindi illustrazione ai presenti delle più significative modifiche rispetto allo statuto vigente, dando atto in particolare che l'associazione qui riunita, in considerazione dell'attività svolta, sarà qualificabile, fra le diverse forme di enti del terzo settore, come "organizzazione di volontariato" e, nel rispetto della disciplina di legge, modificherà la propria denominazione in "Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città di Crema - organizzazione di volontariato", in breve "P.A.S.V. Croce Verde Crema - ODV".

In mancanza di opposizioni o richieste contrarie, il presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

<<L'assemblea della "Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città di Crema - ONLUS"

delibera

di abrogare lo statuto dell'associazione vigente e di adottare, in sua sostituzione, il nuovo testo di statuto allegato al verbale assembleare sotto la lettera "B", con assunzione da parte dell'associazione della qualifica di "organizzazione di volontariato" e modificazione della denominazione in "Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città di Crema - organizzazione di volontariato", in breve "P.A.S.V. Croce Verde Crema - ODV", conferendo al consiglio direttivo, e per esso al suo presidente, la facoltà di introdurre le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.>>

Prima di aprire la discussione fa presente all'assemblea che, ai fini della valida assunzione della proposta deliberazione, l'articolo 11) del vigente statuto sociale, oltre a prescrivere la presenza di almeno la maggioranza degli associati, richiede il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il presidente apre quindi la discussione, con riserva di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, il presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 40 (quaranta) soci aventi diritto di voto.

Mette in votazione la proposta per alzata di mano.

Al termine della votazione, il presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

L'esito della votazione è il seguente:

- soci favorevoli: numero 40 (quaranta);
- soci contrari: nessuno;
- soci astenuti: nessuno.

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara

chiusi i lavori assembleari alle ore 20.35 (venti e minuti trentacinque).

La comparente, in relazione alla modifica della denominazione dell'associazione, dà atto che l'associazione non è titolare di marchi, brevetti e partecipazioni sociali, mentre è titolare:

A) dei seguenti beni immobili siti **in Comune di Crema (CR)**:

Catasto Fabbricati

Foglio 30 (trenta), mappale 432 (quattrocentotrentadue) sub. 502 (cinquecentodue), Via Giovanni Da Monte n. 2, P. T, categoria A/10, classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq. 57, rendita catastale Euro 613,29;

Foglio 30 (trenta), mappale 432 (quattrocentotrentadue) sub. 504 (cinquecentoquattro), Via Giovanni Da Monte, P. T-1, categoria B/4, classe U, superficie catastale mq. 360, rendita catastale Euro 1.304,58;

Foglio 30 (trenta), mappale 432 (quattrocentotrentadue) sub. 505 (cinquecentocinque), Via Giovanni Da Monte n. 2, P. T, categoria A/10, classe 2, vani 1,5, superficie catastale mq. 13, rendita catastale Euro 367,98 (proposta ai sensi del D.M. 701/94);

Catasto Terreni

Foglio 30 (trenta), mappale 447 (quattrocentoquarantasette), PRATO IRRIG cl. 1, Ha. 0.02.87, Reddito Dominicale Euro 3,56, Reddito Agrario Euro 2,67;

B) dei seguenti beni mobili registrati:

- FIAT AUTO SPA 244CPMNC AY FIAT DUCATO, telaio ZFA24400007498576, targa CS103DK;

- FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 250CDMFB BX ARICAR-FIAT AR250LF 114BZ-B, telaio ZFA25000001820499, targa EA275BY;

- FIAT 263 AXP1B SN5DN FIAT DOBLO', telaio ZFA26300006D71592, targa FF558WP;

- PEUGEOT Y CUMFB HY1 BOXER, telaio VF3YCUMFB12B75875, targa FK990WA;

- RENAULT FDC3H6 MASIFR, telaio VF1FDC3H642280560, targa DZ557YL;

- FIAT NUOVA PANDA, telaio 03E25194, targa GB442NC.

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della associazione.

Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è:

- è soggetto a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre è esente dall'imposta di registro, in quanto trattasi di verbale assembleare portante modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguamento alle modifiche normative portate dal c.d. Codice del Terzo settore, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale **ho dato lettura alla comparente**, la quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 20.40 (venti e minuti quaranta).

Consta di tre fogli, scritti, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e, in parte, completati a mano da me Notaio, per otto intere facciate e della nona sin qui.

F.to Renée Dayan

F.to Alberto Piantelli Notaio



Allegato "A" al n. 5926/4502 di rep.

PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI CREMA - ONLUS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
02 OTTOBRE 2020

C. NOMINATIVO	SOCIO DAL	FIRMA
ADENTI MAURIZIO	18/03/1989	<i>Adenti Maurizio</i>
ALQUATI OMAR	08/04/2008	<i>Alquati Omar</i>
ANELLI SILENE MARIA	05/05/2020	<i>Anelli Silene Maria</i>
ARNANNO ALESSIA	30/03/2015	<i>Arnanno Alessia</i>
ASSANDRI MANUEL	08/03/2016	<i>Assandri Manuel</i>
BADINI RAFFAELE	26/02/2009	<i>Badini Raffaele</i>
BECCARI DANIELA	12/05/2006	<i>Beccari Daniela</i>
BENELLI CLAUDIA	10/03/2016	<i>Benelli Claudia</i>
BERGAMASCHI SARA	10/09/2020	<i>Bergamaschi Sara</i>
BERTAZZOLI DIEGO	25/12/2019	<i>Bertazzoli Diego</i>
BIANCOROSSO GIUSY	15/01/2019	<i>Biancorosso Giusy</i>
BOFFELLI GIADA	15/01/2019	<i>Boffelli Giada</i>
BOMBELLI LINO	19/12/1997	<i>Bombelli Lino</i>
BRAZZOLI LUCA	11/10/2011	<i>Brazzoli Luca</i>
BROGGI SARA	20/12/2017	<i>Broggi Sara</i>
CADEMARTORI MATTIA	05/01/2019	<i>Cademartori Mattia</i>
CASAZZA IRENE	08/08/2020	<i>Casazza Irene</i>
CASSINELLI PIERANGELO	07/01/2019	<i>Cassinelli Pierangelo</i>
CATTANEO GAIA	11/10/2013	<i>Cattaneo Gaia</i>
CATTANEO MORENO	01/01/2018	<i>Cattaneo Moreno</i>
CERVINO LILIANA	18/03/2002	<i>Cervino Liliana</i>
CHIODIN NICOLÒ	10/03/2016	<i>Chiodin Nicolò</i>
CIACCIO FEDERICO	08/08/2020	<i>Ciacchio Federico</i>
CORVINI SAMANTHA	04/10/2014	<i>Corvini Samantha</i>
DAYAN RENEE	06/02/2000	<i>Dayan Renee</i>
DONEDA DANIELE	10/03/2016	<i>Doneda Daniele</i>
DOSSENA MICHELE	13/04/2010	<i>Dossena Michele</i>
EGAS DURAN ESTEBAN RAFAEL	11/10/2017	<i>Egas Duran Esteban Rafael</i>
EGAS DURAN GABRIELA JACQUELINE	16/03/2017	<i>Egas Duran Gabriela Jacqueline</i>
FERRI ALESSANDRO PIETRO	01/04/2018	<i>Ferrì Alessandro Pietro</i>
FRANCAVILLA GIANANTONIO	06/10/2012	<i>Francavilla Gianantonio</i>
FUSAR POLI MAURO	08/01/2019	<i>Fusar Poli Mauro</i>
GARBELLI GIANBATTISTA	24/03/1994	<i>Garbelli Gianbattista</i>
GARBELLI WALTER	19/03/1999	<i>Garbelli Walter</i>
GROPPELLI GIOVANNI	24/03/2011	<i>Groppelli Giovanni</i>
LIMENTA ALESSANDRO	22/03/2007	<i>Limenta Alessandro</i>
LIMENTA FABRIZIO	05/03/2008	<i>Limenta Fabrizio</i>
LOCATELLI JENNY	07/09/2015	<i>Locatelli Jenny</i>



Dayan Renee



PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE CITTÀ DI CREMA - ONLUS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
02 OTTOBRE 2020

LODIGIANI PAOLO	24/04/2016	
MACCHI NOEMI	20/03/2015	
MANEFA DANTE	21/12/2019	<i>Maneфа</i>
MANNONE CORINNE	11/04/2013	
MASALA GIOVANNI	21/06/2003	<i>Masala</i>
MASOCCHI GIACOMO	21/03/2017	
MAZZINI DAVIDE	15/01/2019	
MAZZOCCHI ROSARIA	03/06/1987	<i>Mazzocchi</i>
MEANTI GIUSEPPE	01/02/1989	<i>Meanti</i>
MILANESI FRANCESCO	16/03/2010	
MINUTOLO GIUSEPPE	16/03/2010	
PANDINI ANDREINA	28/03/2011	<i>Pandini</i>
PELLEGRINI MELANIA GIOVANNA	24/03/2015	
PERRELLA MARCO	31/07/1994	
PORCHERA ROBERTA	28/12/2018	<i>Porcher</i>
QUARANTA MARIATERESA	09/10/2012	
RIBOLI MARIA EMANUELA	11/10/2012	
ROSSINI PAOLA	10/04/2013	<i>Rossi</i>
ROVEDA ANTONIA	24/03/2015	<i>Roveda</i>
SCALVINI SILVIA	29/03/2011	<i>Scalvin</i>
SERINA ANDREA	15/07/1993	<i>Serina</i>
SEVERGNINI SAMUELE	10/03/2016	
SISTI ERIKA DOMENICA	28/12/2019	<i>Sisti</i>
SLOSSEL FRANC FRANCESCO	21/12/2019	<i>Slossel</i>
TEZZON MAURIZIO	18/03/2010	<i>Tezzon</i>
TORRES PAOLA ALIVET	07/04/2014	
TRESSOLDI VLADISLAV	23/12/2018	<i>Tressoldi</i>
TREZZI DEVIS	23/03/2010	<i>Trezz</i>
UBERTI VIRGILIO GIUSEPPE	01/03/2014	
VAGNI MATTEO	11/10/2017	
ZILLI ALESSANDRA	12/08/2020	<i>Zilli</i>



Chiamata

Senza Pagare



STATUTO ASSOCIAZIONE
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE
CITTÀ DI CREMA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza e Soccorso Volontari Croce Verde Città di Crema organizzazione di volontariato", in breve "P.A.S.V. Croce Verde Crema - ODV" e di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione utilizzerà l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune in Crema, Via Da Monte n. 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Inoltre, informa il proprio impegno a scopi e ad obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.
2. L'associazione intende attuare i valori della solidarietà attraverso l'impegno dei volontari, in particolare attraverso l'attività di aiuto e soccorso in situazioni di emergenza e necessità.
3. Pertanto l'Associazione persegue finalità di aggregazione tra i cittadini, stimolando una loro crescita culturale quali singoli e nella collettività, concentrandone l'azione sui problemi della vita civile e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Inoltre, intende ricercare e soddisfare

bisogni collettivi e individuali attraverso l'espressione dei valori della solidarietà e della mutualità attraverso concreti progetti di sviluppo civile e sociale della collettività. Intende, infatti, favorire e/o collaborare, attraverso forme partecipative, in ambito socio-sanitario, ambientale, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici.

4. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3) Attività di interesse generale ed attività diverse

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende operare, senza scopo di lucro, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
2. L'Associazione al fine di operare negli ambiti di interesse generale di cui al precedente comma, potrà in essere:
 - gestione di servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività collettive di interesse sociale con finalità educativa;
 - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - iniziative di protezione civile (in particolare, interventi sanitari nel quadro di grandi calamità o di emergenze) e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore di cui agli articoli 6 e 33 del Codice del Terzo settore. Tali attività sono individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
 4. Può, altresì, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 5. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte in collaborazione con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ritenuti idonei allo svolgimento delle attività, come specificato nel Regolamento generale, che ne facciano richiesta scritta all'Organo di amministrazione dichiarando di condurre le finalità statutarie e impegnandosi a rispettare le norme statutarie e del regolamento, le deliberazioni degli organi sociali e abbiano versato la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.

- 
2. Non possono essere associati coloro che svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione o che siano membri degli organi direttivi di associazioni la cui attività sia analoga a quella della Croce Verde Crema.
 3. L'organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, dando risposta positiva o negativa. L'Organo di amministrazione, in caso di richiesta da parte del non ammesso, è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni dell'esclusione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni dalla notifica, ricorrere al Collegio dei Proviviri nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Statuto.
 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale che non ha carattere patrimoniale. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato:
 - a. la partecipazione alla vita associativa, il diritto di voto in Assemblea per la nomina degli organi sociali e la possibilità di essere eletti, di approvare il bilancio consuntivo e preventivo, di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di conoscere i programmi e di prendere parte ad ogni altra votazione prevista dallo Statuto e da eventuali regolamenti;
 - b. il diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta espressa domanda scritta di presa di visione all'Organo di amministrazione, il quale provvede all'autorizzazione entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei libri sociali avviene presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione;
 - c. ogni altro diritto previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.
2. Parimenti gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, favorendo il corretto e sereno rapporto tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. attenersi alle direttive dello Statuto ed alle delibere adottate sia dall'Organo di amministrazione

strazione che dall'Assemblea degli associati;

- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione, nonché di contribuire tramite il loro impegno al raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.
3. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Tutti gli associati devono, inoltre, prestare la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, concreto e continuativo secondo il Regolamento per i fini previsti dal presente Statuto. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.
 4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 5. In casi particolari, e con delibera dell'Organo di amministrazione, ai volontari e nell'espletamento della propria attività, abbiano sostenuto spese documentate, può essere concesso un rimborso di entità pari alle spese documentate.
 6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
 7. L'esercizio dei diritti sociali ed i relativi obblighi sono applicabili dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 12, co. 1 del presente Statuto.
- Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 6 - Esclusione e recesso dell'associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere, senza oneri, dall'associazione dandone con-

cazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni di ventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato obbligazioni specifiche eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.



3. L'esclusione avviene per:

- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- perdita dei requisiti necessari per operare nelle attività di volontariato previste dal regolamento o per assenza non motivata e non inviata per iscritto all'Organo di amministrazione, che si protragga oltre i tre mesi.

4. L'esclusione viene deliberata dall'Organo di amministrazione, ratificata dall'Assemblea e notificata per iscritto all'interessato il quale, qualora non condivida le motivazioni, può ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 18 del presente Statuto.

Art. 7) Risorse economiche

1. L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità e per sopperire alle spese di gestione e di amministrazione da:

- quote sociali ed eventuali contributi degli aderenti;
- erogazioni di Enti pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante of-

ferta di beni di modico valore e di servizi;

- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del Codice del Terzo Settore svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - altre entrate espressamente previste dalla legge.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
 3. Le quote versate all'Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dal fondo di dotazione, come indicato nell'atto di costituzione;
 - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Patrimonio potrà essere accresciuto da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, sia a titolo particolare che a titolo universale preventivamente accettati e destinati con apposita delibera dall'Organo di amministrazione.

Art. 9 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale viene redatto, a cura dell'Organo di amministrazione, il bilancio annuale dal quale risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, secondo le modalità che saranno indicate in apposito decreto ministeriale.
3. Il bilancio di esercizio deve restare depositato e consultabile a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.



4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. I rendiconti e i bilanci di cui ai precedenti commi 3 e 4 ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 10) Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11) Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'Organo d'amministrazione;
 - l'Organo di Controllo e/o l'Organo di revisione, nei casi previsti per legge o se nominati per scelta;
 - il Collegio dei Provivini.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
4. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per l'Organo di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12) Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati iscritti nell'omonimo libro ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. In Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati ed hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati che non abbiano terminato il periodo di iscrizione non vengono computati nei quorum necessari per la validità dell'Assemblea e per le votazioni.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta l'Organo di amministrazione ritenga opportuno convocarla, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo o quando sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.
3. Le riunioni dell'Assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
4. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati e revocarli;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o della revisione legale dei conti;
 - eleggere i componenti dell'Organo dei Probiviri scegliendoli tra i propri associati e non associati e revocarli;
 - approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di amministrazione;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



5. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13) Convocazione e modalità di svolgimento

1. La convocazione è fatta, a cura del Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per età, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato a mezzo posta o posta elettronica o altra modalità telematica atta a dare riscontro di avvenuta ricezione, fax, ricevuta a mano, e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco dei punti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza degli associati iscritti a libro ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati presenti ed aventi diritto al voto.
3. Fatta eccezione per il successivo comma, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati iscritti a libro ed aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
5. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese e con metodo segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
6. Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, in mancanza dal

- vicepresidente e in assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio presidente.
8. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori
 9. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere diritto di intervento in Assemblea.
 10. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14) L'Organo di amministrazione

1. Spetta all'Organo di amministrazione il governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica tre anni, è composto da 5 (cinque) persone scelte dall'Assemblea tra gli associati iscritti nel libro associati da almeno tre mesi ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella prima riunione successiva all'elezione da parte dell'Assemblea, esso elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.
4. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'Art. 2382 del Codice civile.
5. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, se rimane in carica la maggioranza, questa provvede alla sua sostituzione attingendo al primo nominativo presente nella lista dei non eletti. In assenza di un nominativo, nella prima riunione di Assemblea utile, si procede all'elezione del consigliere mancante. Il membro neo-eletto resta in carica per la durata naturale dell'Organo di amministrazione in carica.
6. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'Assemblea la quale provvede a rinominare interamente l'Organo di amministrazione.
7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso fissato nella sede e nelle sezioni cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, e/o con lettera inviata con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.



8. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
9. Delle riunioni dell'Organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e conservato nell'apposito libro verbali.
10. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



Art. 15 - Competenze dell'Organo di amministrazione

1. Compiti dell'Organo di amministrazione sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderire ad associazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare, in prima istanza, l'eventuale esclusione degli associati;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- assumere ogni altra decisione, che non sia riservata all'Assemblea o ad altri organi sociali, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. L'Organo di amministrazione può delegare specifici poteri o funzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri con apposita delibera e nelle modalità previste dalla legge.

3. Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone. Il Regolamento associativo determina le forme di partecipazione consultiva alle riunioni dello stesso.

4. È comunque incompatibile l'appartenenza all'Organo di amministrazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione o rivestano cariche sociali in altre Associazioni che perseguano uno o più dei fini dell'Associazione.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi, accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17) Il Segretario e il Tesoriere

1. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento generale dell'Associazione.

Art. 18) Il Collegio dei Proibiviri

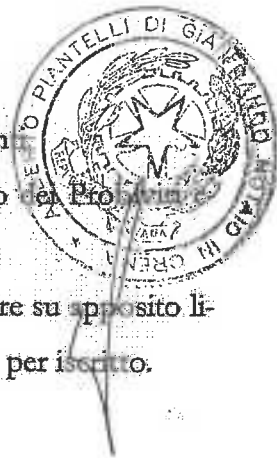
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, ivi comprese le controversie relative a provvedimenti disciplinari adottati dall'Organo di amministrazione nei confronti degli associati, quelle fra gli stessi e l'Organo di amministrazione e tra singoli componenti dello stesso Organo, è oggetto di un tentativo di conciliazione da parte del Collegio dei Proibiviri.

2. Il Collegio dei Proibiviri dura in carica 3 (tre) anni e è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti sia tra gli associati che tra i non associati. In sede di elezione i primi

in ordine di voti assumeranno la qualifica di effettivi, gli altri due di supplenti.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati per iscritto.



Art. 19 Il Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

2. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'Organo di amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

3. La delibera di nomina da parte dell'Organo di amministrazione potrà contenere indicazione di dettaglio in merito ai compiti dello stesso ed alle modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 20 - Organo di Controllo e organo di revisione

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente co-

stituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni non giuridicamente costituite come soggetti autonomi, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
2. I regolamenti dovranno essere approvati dagli appartenenti alla Sezione con modalità analoga ai Regolamenti dell'Associazione, e successivamente approvati con delibera dell'Organo di amministrazione.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati volontari;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di quello di revisione, se presenti.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

23 - Assicurazione obbligatoria

1. Tutti gli associati sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile ed alle sue disposizioni attuative, in quanto applicabili.

Rene Dayan

Alberto Piantelli



Copia conforme all'originale in piu' fogli muniti delle prescritte firme nei miei atti.
Crema, 7 ottobre 2020

Alberto Piantella



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a CREMONA il 5 ottobre 2020 al n. 10488 serie 1T, Euro 400,00